

PROPOSTE DATORIALI PER IL RINNOVO DEL CCNL

1) **Orario per il personale non viaggiante**

- Eliminare il limite delle 8 ore giornaliere di orario normale; conseguentemente lo straordinario va configurato al superamento del solo orario settimanale e senza più il limite delle 2 ore giornaliere;
- Estendere la pausa pranzo fino ad un massimo di 240 minuti (attualmente 180);
- Elevare da 5 a 10 il numero delle settimane annue di flessibilità per l'utilizzo del sabato come sesto giorno lavorativo o per la distribuzione dell'orario di lavoro in maniera non omogenea nell'arco della settimana; contestualmente prevedere la possibilità di utilizzare tali settimane in maniera anche non continuativa;
- Ripristinare l'orario di lavoro settimanale a 40 ore;
- Ridurre i ROL a 20 ore annue.

2) **Orario di lavoro del personale viaggiante** – Introdurre il concetto di settimana mobile ai sensi dell'art. 8 del regolamento UE 561/2006 in ogni caso lavoro festivo.

3) **Malattia** – Eliminare l'obbligo per le aziende di retribuire i primi 3 giorni di assenza.

4) **Diritti sindacali** – In primo luogo modificare l'art. 41, 1° comma sui permessi spettanti ai lavoratori componenti gli organi direttivi del sindacato prevedendo:

- la fissazione di quantità complessive annue di permessi da ripartire tra i sindacati in funzione della dimensione dell'unità produttiva;
- la fruibilità dei permessi in misura non superiore della metà per ciascun semestre solare senza possibilità di cumulo dell'eventuale residuo di permessi non goduti con i permessi del semestre successivo;
- l'introduzione di una procedura più stringente per la comunicazione delle nomine e delle revoche dei lavoratori componenti gli organi in questione.

In secondo luogo fissare un tetto al numero dei componenti delle RSA estendendo la disposizione già prevista dalla sezione speciale Assologistica.

5) **Ferie**

- Ridurre da 22 a 20 giorni all'anno.
- All'art. 22 riformulare il comma 8 come segue: "L'assegnazione delle ferie potrà aver luogo durante il preavviso soltanto se richiesto dal datore di lavoro".

6) **Festività abolite** – Eliminare le 32 ore annue.

7) **Assenze, permessi e congedo matrimoniale** – Razionalizzare la materia rivedendone quantità e modalità di fruizione.

8) **Lavoro a chiamata** – Eliminare il divieto di utilizzo.

9) **Responsabilità dell'autista** – All'art. 28, comma 2 limitare alla sola responsabilità del lavoratore, e non anche alla gravità della stessa come previsto attualmente, l'onere della prova a carico del datore di lavoro nei casi di danni e smarrimenti.

10) **Trasferimenti** – All'art. 31 introdurre la distanza minima di 50 chilometri per la configurazione del trasferimento.

- 11) **Part-time** Eliminare la percentuale di utilizzo di lavori part-time (attualmente pari al 25% dei dipendenti in forza).
- 12) **Apprendistato** Uniformare il periodo di prova a quello della generalità dei dipendenti.
- 13) **Lavoro somministrato** Elevare la percentuale di utilizzo.
- 14) **Giorni festivi** All'art. 2 della Parte speciale – sezione prima apportare le seguenti modifiche:
 - alla lettera c) relativa alle semifestività del 24 e 31 dicembre confermare che la prestazione lavorativa non può eccedere la metà dell'orario normale giornaliero, eliminando però il limite delle ore 13,00 che non considera l'eventualità di lavori con orari pomeridiani;
 - prevedere che, nei casi in cui il giorno festivo coincide con il sabato o la domenica, l'azienda possa riconoscere una giornata di riposo compensativo in luogo del pagamento.
- 15) **Contratti a termine** – Elevare la percentuale di utilizzo e recepire le novità introdotte dalla Riforma Fornero per quanto riguarda i termini di prosecuzione del contratto oltre la scadenza nonché di intervallo tra un contratto e l'altro con lo stesso dipendente.
- 16) **Provvedimenti disciplinari** – All'art. 32 apportare le seguenti modifiche:
 - sanzionare con il provvedimento della sospensione (anziché della multa come previsto attualmente) il lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza o che commetta atti che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda;
 - aggiungere ai motivi di licenziamento senza preavviso:
 - il caso in cui il conducente sia trovato sotto effetto di alcool o stupefacenti alla guida del mezzo, nonché il caso in cui il lavoratore non autista si presenti al lavoro in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di stupefacenti;
 - il caso in cui al lavoratore sia ritirata la patente e non ne dia immediata informazione per iscritto al datore di lavoro, nonché il caso in cui il lavoratore guidi durante il periodo di ritiro della patente;
 - il furto;
 - il caso in cui il lavoratore commetta molestie sessuali o cagioni lesioni volontarie fisiche a colleghi o a personale esterno;
 - la grave insubordinazione ai superiori;
 - il danneggiamento volontario del materiale dell'azienda;
 - il litigio con passaggio alle vie di fatto o di rissa all'interno dei luoghi di lavoro;
 - al comma 7 precisare che il termine di 10 giorni, entro il quale il lavoratore può chiedere di essere sentito a sua difesa, è “perentorio”;
 - al comma 12 precisare che il termine di 2 anni, decorso il quale non può tenersi conto ad alcun effetto della sanzione disciplinare, decorre dalla “effettiva” applicazione della sanzione stessa.

- 17) **Quattordicesima mensilità** – Eliminare per i nuovi assunti mentre per i lavoratori in forza congelare l'attuale importo e spalarlo su 12 mensilità.
- 18) **Scatti di anzianità** – Eliminare per i nuovi assunti e congelare il numero degli scatti per i lavoratori in forza.
- 19) **Mutamento di mansioni** – All'art. 7, comma 3 elevare a 3 mesi per tutte le qualifiche (limite massimo previsto dall'art. 2103 del Codice Civile) il periodo di svolgimento di mansioni di livello superiore che fa sorgere in capo al lavoratore il diritto al passaggio di livello. L'attuale formulazione dell'art. 7 prevede il limite di 3 mesi solo per il disimpegno di mansioni di quadro e di 1° livello, mentre in tutti gli altri casi il limite è di 2 mesi.
- 20) **Dimissioni** In attuazione della Riforma Foriero fissare una sede alternativa alla DPL per l'efficacia delle dimissioni.
- 21) **Stesura del nuovo CCNL** - In sede di stesura del nuovo testo contrattuale coordinare le seguenti disposizioni:
- all'art. 11, comma 2 aggiungere in fondo le parole qualora il lavoratore si trova al di fuori del luogo della sua residenza;
 - all'art. 11, comma 7 aggiungere in fondo o dalla residenza del lavoratore;
 - all'art. 11, comma 8, lett. a) sostituire la parola registro con Libro unico del lavoro;
 - all'art. 26 su indennità varie prevedere al primo punto (indennità di uso mezzo di trasporto) il rimborso chilometrico come alternativa all'indennità mensile.